

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 21 - numero 4392 di Venerdì 25 gennaio 2019

Il nolo a caldo e il rischio sismico nel DVR

A distanza di più di dieci anni dall'entrata in vigore del D. Lgs. 81/2008, rimangono aperte molte discussioni su diversi punti controversi.

Il nolo a caldo

Continuando quanto già iniziato con il precedente articolo (Sicurezza cantieri: rischio di deriva dell'attività di CSP/CSE), proviamo a chiarire altri aspetti applicativi, oggetto di continue discussioni tra gli addetti ai lavori.

Un primo argomento, spesso oggetto di accese discussioni anche sui social tematici, riguarda il **nolo a caldo** di attrezzature di lavoro.

In genere, l'oggetto delle discussioni verte su due aspetti: 1) come riconoscere un vero "nolo a caldo" e 2) come si deve comportare il CSE.

Innanzitutto, va chiarito che il nolo può essere "a freddo" e "a caldo". Con il primo viene locata la sola attrezzatura di lavoro che, ovviamente, deve essere perfettamente rispondente alle norme di legge e regolamentari vigenti ad essa applicabili; con il secondo oltre all'attrezzatura di lavoro, il locatore mette a disposizione dell'imprenditore anche un proprio dipendente con una specifica e documentata competenza (informazione, addestramento e formazione) nel suo utilizzo.

Il nolo a caldo è un istituto contrattuale che ha per oggetto la concessione in uso di una attrezzatura di lavoro e la prestazione lavorativa di un operatore specializzato, indispensabile per la conduzione/utilizzo dell'attrezzatura stessa.

Nel caso di nolo a caldo, è necessario analizzare approfonditamente la prestazione del lavoratore incaricato dell'utilizzo dell'attrezzatura nel cantiere, al fine di stabilire se il contratto è legittimamente di nolo a caldo o, invece, è da considerarsi di subappalto. Infatti, nelle due situazioni, l'approccio del CSE cambia significativamente.

Per spiegare al meglio i concetti, usiamo un esempio e cioè l'utilizzo di una Piattaforma di Lavoro Elevabile (PLE) in un cantiere dove si eseguono lavori edili o d'ingegneria civile.

In un effettivo nolo a caldo di una PLE, il noleggiatore non risulta obbligato al raggiungimento di uno scopo specifico in quanto si limita esclusivamente a mettere a disposizione l'attrezzatura di lavoro e l'addetto al suo utilizzo, non riscontrandosi alcuna attività autonoma per l'esecuzione del lavoro la cui organizzazione rimane sempre nelle mani dell'impresa che deve eseguire il lavoro (Impresa affidataria).

Viceversa, se l'operatore dell'attrezzatura non entra a far parte dell'organizzazione dell'impresa esecutrice e non agisce in posizione subordinata come semplice conduttore della PLE incaricato di sollevare in altezza l'addetto all'intervento ma gli viene affidata una lavorazione prevista dall'appalto che esegue direttamente con la PLE (ad esempio posa grondaia) ed in piena autonomia, allora il contratto di nolo a caldo non è tale ed è da considerarsi un vero e proprio contratto di subappalto mascherato e l'impresa che effettua il nolo è un'impresa esecutrice, così come definita all'art. 89 comma 1 lett. i-bis del D. Lgs. n° 81/2008. In questo secondo caso, il CSE dovrà trattare questa impresa alla stregua delle altre imprese esecutrici presenti in cantiere (verifica idoneità POS, ecc.).

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-SCORM1-[EL0590] ?#>

Allo scopo, fino a quando la prestazione lavorativa dell'operatore è accessoria rispetto alla messa a disposizione dell'attrezzatura (PLE), il fatto che l'art. 105 comma 2 del D. Lgs. n° 50/2016 (Codice Appalti) preveda che i noli a caldo costituiscano "subappalto" << ... *se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare*>>, non deve trarre in inganno. Infatti, ci si sta muovendo nell'alveo della normativa prevenzionale in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e, quindi, fino a quando la prestazione lavorativa dell'operatore è accessoria rispetto alla messa a disposizione dell'attrezzatura (PLE), nel senso che l'operatore si limita a far funzionare la macchina e soggiace agli ordini dell'impresa incaricata di eseguire il lavoro appaltato dal committente (impresa affidataria), il contratto di noleggio a caldo non può essere assimilato al contratto di subappalto e l'azienda noleggiatrice non è qualificabile come impresa esecutrice e cioè impresa che "esegue un'opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali" (definizione dell'art. 89 comma 1 lett. i-bis del D. Lgs. n° 81/2008).

Ovviamente, l'impresa noleggiatrice, oltre agli obblighi comuni a tutte le imprese, è in particolare soggetta agli adempimenti degli obblighi di cui agli art. 17 e 28 (DVR), 23 (Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori), 72 (Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso) e 37-73 (Informazione, formazione e addestramento).

Non essendo qualificabile come "impresa esecutrice", questa non ha l'obbligo di redazione del POS per lo specifico cantiere in cui è chiamata ad intervenire con il proprio operatore. Naturalmente la lavorazione che comporta l'uso della PLE da parte del personale dell'impresa affidataria deve essere prevista nel POS di quest'ultima ed il CSE dovrà verificare che ciò sia stato concretamente previsto.

La persona dell'impresa esecutrice che viene sollevata sul cestello comandato dal dipendente del noleggiatore non è qualificabile come "operatore" (art. 69 comma 1, lett. e) del D. Lgs. n° 81/2008) e, a differenza di questi, non è soggetto all'obbligo formativo previsto dall'Accordo Stato Regioni del 22/02/2012 per l'uso delle attrezzature di lavoro (PLE, nel caso specifico); ovviamente, oltre alla formazione prevista dall'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011, è persona soggetta alla formazione e all'addestramento previsto per i DPI di III categoria.

Per spiegare in concreto come quanto sopra deve essere concretamente applicato in cantiere, utilizziamo un esempio.

Se su una villetta a due piani fuori terra si dovesse rifare una porzione del tetto e sostituire le grondaie ed altre opere di lattoneria, ci si troverà con almeno due o tre imprese. Ovviamente, scatterà l'obbligo di nomina di CSP/CSE, redazione del POS per le imprese esecutrici e quant'altro previsto, in particolare, dal Capo I del Titolo IV.

Essendo previsti lavori in quota in un ambiente in cui non sarà realizzabile un ponteggio, il CSP saprà che, per sostituire le grondaie ed effettuare altre opere di lattoneria, si impiegherà anche una PLE.

Pertanto, tenendo conto delle particolarità del contesto dove si dovrà operare, nel PSC dovrà definire le "regole" che dovranno essere rispettate per eliminare o ridurre i rischi nell'uso della PLE: verifica portanza piano d'appoggio, individuazione aree di posizionamento, segnalazioni a terra ed inibizione transito durante lavori, max sbraccio, interferenze con linee aeree, interferenze con veicoli/pedoni, interferenze non eliminabili con altre lavorazioni ecc., ecc..

Queste informazioni contenute nel PSC riguardo le attività da svolgere con l'uso della PLE, dovranno essere fatte proprie dall'impresa esecutrice che impiegherà la citata attrezzatura. Nel POS dell'impresa, pertanto, dovranno essere indicate, oltre ai rischi propri dei lavori con PLE, le modalità operative con cui l'impresa esecutrice recepirà le previsioni del PSC. A questo punto l'impresa esecutrice, per portare in quota il proprio lattoniere, potrebbe noleggiare a freddo la PLE, avendo un suo operatore in possesso dei requisiti formativi espressamente previsti per l'uso di questa attrezzatura oppure effettuare il "nolo a caldo".

Nel momento in cui, in un cantiere edile o d'ingegneria civile, si è di fronte ad un vero "nolo a caldo" che soddisfa tutti i requisiti previsti, l'operatore del noleggiante che fa funzionare la PLE, non opera con alcuna autonomia ma esegue le direttive dell'impresa esecutrice e cioè viene, in concreto, operativamente "inglobato" nell'organizzazione dell'impresa esecutrice.

Ora, come detto prima, da una parte abbiamo un PSC che ha definito le "regole" da applicare per evitare i rischi derivanti dal particolare contesto in cui si andrà ad operare (area lavori, organizzazione lavori, lavorazione ed interferenze) e dall'altra abbiamo un POS che ha recepito le previsioni del PSC ed ha analizzato i rischi propri e definito le conseguenti misure di prevenzione e protezione (sempre se la verifica d'idoneità è stata fatta correttamente dal CSE).

Cosa rimane di "scoperto"?

L'operatore del noleggiatore, già in possesso dei requisiti formativi previsti dalla legge (specifica abilitazione ai sensi dell'art. 73 comma 5 del D. Lgs. n° 81/2008) non è in possesso delle informazioni specifiche riguardanti le particolarità del contesto (con le relative regole da applicare) in cui sarà chiamato a manovrare la PLE per portare in quota il lattoniere.

Per compensare a questa obiettiva carenza, non c'è alcun bisogno di mettersi a redigere un DUVRI tra l'impresa esecutrice e il noleggiatore, visto anche che non sussiste contratto di appalto ma contratto di nolo a caldo. E' sufficiente che l'operatore della PLE noleggiata a caldo sia messo al corrente da parte dell'impresa esecutrice delle regole da applicare nello specifico contesto in cui sarà chiamato ad operare con un'apposita attività informativa da effettuarsi prima dell'inizio dei lavori.

Questi sono gli aspetti sostanziali di cui il CSE dovrà preoccuparsi verificando che siano stati concretamente attuati.

La stessa Corte di Cassazione Penale sez. IV, con la sentenza n° 41791 del 30/10/2009, aveva ribadito che nel caso di nolo a caldo non si è di fronte ad un appalto e, quindi, grava a carico di chi utilizza la PLE, l'obbligo di garantire la sicurezza durante l'esecuzione del lavoro, in quanto nell'ambito della sua organizzazione del lavoro si era andato ad inserire il macchinario e l'operatore previsto dal contratto di nolo a caldo.

Pronunce analoghe le abbiamo con le già citate sentenze della Cassazione Penale sez. IV n° 34327 del 4 settembre 2009, con la n° 23604 del 5 giugno 2009 e con la n° 109/2012 (ed a cui si rimanda per ulteriori approfondimenti) dove è espressamente affermato che nel caso di un nolo a caldo non grava alcun obbligo di coordinamento tra noleggiatore e noleggiante.

Il rischio sismico nel DVR

Altro argomento d'interesse per gli RSPP e che si ripresenta periodicamente nelle discussioni tra gli addetti ai lavori come un foruncolo sul sedere d'estate, è quello riguardante l'obbligo o meno di valutare il **rischio sismico** all'interno del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) previsto dagli artt. 17 e 28 del D. Lgs. n° 81/2008.

L'art. 28 comma 1 del D. Lgs. n° 81/2008 prevede:

<< 1. La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o delle miscele chimiche impiegate, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'Accordo Europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro e i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili, come definiti dall'articolo 89, comma 1, lettera a), del presente decreto, interessati da attività di scavo>>.

Una superficiale lettura di questo comma farebbe supporre che l'oggetto della valutazione debbano essere anche tutti i rischi esogeni prevedibili ivi compreso il rischio sismico.

In effetti non è così.

Infatti, andando a leggere cosa il legislatore intenda per prevenzione, l'art. 2 comma 1 lett. n) la definisce come: *<<Il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i **rischi professionali** nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno>>.*

Sempre all'art. 2 comma 1, lett. s) del D. Lgs. n° 81/2008, si trova questa definizione di rischio: *<<Probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione>>.*

Infine, va ricordato che il Datore di Lavoro ha l'obbligo indelegabile di valutare tutti i rischi nella sua azienda o unità produttiva, ma per farlo, come previsto dall'art. 33 comma 3 del D. Lgs. n° 81/2008, deve utilizzare il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP). Il SPP è definito sempre all'art. 2 comma 1 lett. l) come: *<<Insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai **rischi professionali** per i lavoratori.>>*

Pertanto, quando l'art. 28 comma 1 parla di valutazione di tutti i rischi, il legislatore intende parlare di **tutti i rischi professionali**.

Va anche ricordato che il *Rischio Professionale* è il rischio che un lavoratore corre nell'espletamento della sua normale attività lavorativa nella specifica mansione presso la propria azienda.

Il rischio sismico, invece, non è un rischio professionale perché non è strettamente connesso al lavoro ma è, invece, sovrapponibile al rischio a cui è esposta la popolazione proprio perché è un rischio che interessa tutta la comunità e tutti gli edifici presenti sia civili che industriali.

Pertanto, non deve essere oggetto di valutazione ex art. 28 del D. Lgs. n° 81/2008.

Un ente di vigilanza, di conseguenza, non può contestare al datore di lavoro di un'azienda che il suo DVR non sia rispondente a quanto previsto dalla normativa vigente perché, non potendo escludere un terremoto in qualunque zona del nostro Paese, non sono state programmate azioni di miglioramento / adeguamento strutturale alle nuove norme tecniche, anche se la struttura che ospita i posti di lavoro è stata realizzata conformemente alle norme tecniche vigenti come risulta dalle evidenze progettuali, realizzative ed autorizzative ed è periodicamente sottoposta a verifiche per accertare il mantenimento dei requisiti di legge (stabilità, solidità, ecc.).

Il Datore di Lavoro, va ricordato, è sempre soggetto agli obblighi degli articoli 63 e 64 ed allegato IV p. 1.1.1 e, pertanto, deve procedere periodicamente alla verifica dello stato della struttura che ospita il suo personale.

Se a seguito di queste verifiche periodiche affidate a personale specializzato, vi fossero palesi segnali di degrado / instabilità delle strutture, allora è necessario intervenire per mantenere l'ambiente di lavoro sicuro.

Questa, però, è un'attività di controllo operativo che prevede l'attuazione di misure di mantenimento degli standard minimi per la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e che, se non rispettate, la normativa vigente sanziona pesantemente.

Ovviamente, il datore di lavoro può decidere di intervenire significativamente sulla propria struttura migliorando la risposta ad un eventuale sisma e/o adeguandola alle norme tecniche attualmente vigenti.

Questa, però, con le attuali norme prevenzionali vigenti, è un'opportunità ma non un obbligo.

Quindi un ente di vigilanza non può dare un'interpretazione "personale" facendo rientrare il rischio sismico tra i rischi professionali e né, tantomeno, contestare la mancanza, nel programma per il miglioramento nel tempo del livello di sicurezza, degli interventi di adeguamento alle nuove NTC.

Se così fosse, qualunque tipo di rischio esogeno dovrebbe rientrare tra quelli da analizzare nel DVR individuando le conseguenti misure da adottare pur essendo nella concreta impossibilità di individuare la probabilità del suo verificarsi.

Né, tantomeno, deve essere presa come una "*verità processuale assoluta*" l'unica condanna nota (ma solo in primo grado di giudizio) del datore di lavoro e del RSPP per il crollo di un capannone a seguito del terremoto dell'Emilia e la contestuale assoluzione del progettista, del direttore dei lavori e del collaudatore della struttura realizzata ante 2003.

Questo perché si tratta di una delle tante sentenze di primo grado che, su fatti eclatanti e oggetto delle attenzioni dei massmedia, vengono emesse con il principale obiettivo di creare un precedente. Un esempio di questo tipo è il caso Thyssen dove, in primo grado, fu riconosciuto l'omicidio volontario con dolo eventuale salvo poi vedere tutto rigettato in Appello e Cassazione ma con la conseguenza di impiegare due anni in più per giungere ad un verdetto definitivo.

Comunque, se passasse l'idea di valutare anche tutti i rischi esogeni, allora non si dovrebbero adeguare alle nuove NTC solo i capannoni industriali di tutto il Paese ma anche tutte le altre strutture che ospitano luoghi di lavoro e ciò senza distinzione alcuna tra, ad esempio, i lavoratori in un capannone di un'azienda metalmeccanica del bergamasco ed i lavoratori dell'Agenzia delle Entrate della sede di Roma oppure quelli di un centro commerciale di Palermo.

Cosa fattibile, non c'è dubbio, ma in un arco di tempo di molti anni, con l'emanazione di appositi provvedimenti legislativi e con una serie di agevolazioni fiscali che ne rendano concretamente possibile l'attuazione.

In conclusione, la "valutazione" del datore di lavoro consiste nell'accertarsi che la struttura che ospita i lavoratori sia conforme alle norme tecniche per le costruzioni vigenti al momento della sua realizzazione e così quanto in essa contenuto (impianti, scaffalature, sopralchi, ecc.) mantenendo il tutto in perfetta efficienza.

In concreto, però, non c'è alcuna valutazione da fare.

Questo perché ci sono dei requisiti di legge predefiniti che devono essere tassativamente rispettati e che costituiscono, essi stessi, le misure di prevenzione da attuare in quanto:

- il verificarsi di un evento sismico non è legato alla mansione espletata ed alla relativa attività lavorativa (a meno che non si sia un vulcanologo che opera anche sulle pendici dell'Etna o dello Stromboli);
- il datore di lavoro non ha alcuna possibilità di incidere sulla probabilità del suo manifestarsi.

Quindi, trattandosi di un evento, in genere, catastrofico, non essendoci un riferimento normativo che dica se fare qualcosa e cosa fare, la soglia di accettabilità del rischio è impossibile da determinarsi.


Pertanto, il rischio sismico non entra a far parte della valutazione dei rischi ma va gestito all'interno delle procedure d'emergenza.

Procedure d'emergenza che, in caso di sisma, devono prevedere:

- i comportamenti da adottare in caso di terremoto;
- i percorsi di esodo da seguire tali da ridurre il rischio derivante da crolli di elementi strutturali e non;
- l'individuazione delle "aree sicure" dove recarsi e trovare riparo;
- la diffusione delle informazioni pertinenti a tutto il personale;
- le modalità di gestione dell'emergenza sismica da parte del personale preposto;
- le esercitazioni periodiche da effettuare.

Carmelo G. Catanoso

Ingegnere Consulente di Direzione



Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](#).

www.puntosicuro.it